



## **COMUNE DI PULSANO (TA) – SETTORE LL.PP.**

**OGGETTO:** Ordinanza sindacale n° 21 del 16 NOV. 2012

**Divieto distribuzione volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario.**

### **IL SINDACO**

**Preso atto** che alcune aziende effettuano promozione commerciale attraverso il sistema di volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e deplianti nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle auto in sosta e su qualsiasi manufatto esposto al pubblico, compresi pali di illuminazione e della segnaletica stradale;

**Considerato** che tali forme di pubblicità sono spesso causa di un abnorme deposito di rifiuti di difficile raccolta e quindi imbrattamento del suolo pubblico con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica e costi aggiuntivi per il servizio rifiuti dell'Amministrazione comunale per la raccolta e lo smaltimento degli stessi;

**Ritenuto** doveroso dover regolamentare l'attività di distribuzione dei deplianti, volantini, manifesti, lungo le strade di tutto il territorio comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;

### **ORDINA**

1) Con effetto immediato per tutti i giorni dell'anno e per l'intero territorio comunale, **è fatto divieto** a tutte le attività economiche e/o aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti su pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, sugli alberi nonché sui muri o qualsiasi altro luogo o struttura non regolarmente autorizzati.

2) E' **fatto divieto** distribuire e/o lasciare volantini, deplianti, opuscoli o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci, sotto i cancelli delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e comunque su tutti gli altri tipi di veicoli.

3) Si fa **obbligo** agli utenti che non prevedono l'espresso divieto di ricevere materiale pubblicitario di cui alla presente ordinanza, del corretto smaltimento del materiale cartaceo ricevuto, in caso di inottemperanza saranno soggetti alla medesima sanzione prevista per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel seguente provvedimento.

4) E' **vietato** lasciare volantini e/o deplianti nelle cassette ove il proprietario o conduttore dell'immobile ha apposto una scritta con la quale vieta l'immissione di qualsiasi tipo di materiale pubblicitario.

5) La distribuzione di volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici e attività commerciali previa comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale di Pulsano almeno due giorni prima della distribuzione, indicando il nome della ditta incaricata della distribuzione. Sarà dovere della suddetta ditta comunicare almeno 24 ore prima della distribuzione del materiale pubblicitario il nominativo del personale incaricato della distribuzione, dichiarando contestualmente con autocertificazione del responsabile, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro ed allegando la ricevuta di pagamento dell'imposta comunale in materia di pubblicità.

6) Gli incaricati a qualsiasi titolo dell'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio effettuata nei modi disciplinati dalla presente ordinanza, sono tenuti a non disperdere i volantini sulle aree pubbliche e sui suoli privati.

7) In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate, in tali casi comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si mostrino interessati a riceverlo.



## **COMUNE DI PULSANO (TA) - SETTORE LL.PP.**

8) Qualora i volantini pubblicitari vengano rinvenuti su suolo pubblico, sui parabrezza o lunotti dei veicoli in sosta o all'interno dei pubblici uffici, e in tutti i casi di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento, i responsabili materiali della violazione, incaricati della distribuzione del materiale pubblicitario, e l'obbligato/solidale: azienda committente, individuata nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività viene reclamizzata, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 50,00 a Euro 500,00**.

9) All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto e a ripristinare la situazione quo ante; l'eventuale inottemperanza verrà perseguita ai sensi di legge.

10) Fatte salve le specifiche norme e sanzioni in materia di pubblicità elettorale e/o altre norme particolari, per l'affissione abusiva e/o al di fuori degli appositi spazi, di manifesti pubblicitari, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dal vigente codice della strada.

11) Non è soggetta all'osservanza delle suddette prescrizioni la distribuzione a mano di volantini pubblicitari riguardanti le attività **Istituzionali del Comune** da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio e dalle altre istituzioni pubbliche, riguardanti inoltre l'attività religiosa, scolastica, sanitaria e/o altre attività svolte da organizzazioni del servizio civile e da associazioni di volontariato senza scopo di lucro e onlus.

### **DEMANDA**

Alla Polizia Municipale e alle altre forze dell'ordine e a quant'altri spetta, l'esecuzione del presente provvedimento;

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza divenga efficace mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune e che venga diffusa negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi del territorio comunale, oltre che sul sito internet del Comune.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce le precedenti in materia.

**IL SINDACO**

**AVV. Giuseppe ECCLESIA**

